

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

- rilevato che, non è fondata l'eccezione dell'opposto in ordine alla pretesa tardività dell'opposizione.

Invero, risulta *per tabulas* che il difensore dell'opponente, il quale ha notificato all'opposto *ex art. 1 L. n. 53/1994*, ha consegnato il plico all'ufficio postale entro il termine di 40 giorni dalla ricezione dell'ingiunzione. Ciò detto, il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, sancito dapprima dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 477/2002, Corte Cost. n.

97/2004, Corte Cost. n. 107/2004, Corte Cost. n. 132/2004, Corte Cost. n. 153/2004, Corte Cost. n. 154/2005, Corte Cost. n. 2593/2006, Corte Cost. n. 3/2010), convalidato dalla Suprema Corte (Cass. n. 21409/2004, Cass. n. 101/2005, Cass. Sez. Un. n. 458/2005, Cass. n. 1951/2005, Cass. n. 15795/2005, Cass. Sez. Un. n. 627/2008) e poi recepito anche dal Legislatore (cfr. art. 149 comma 3 novellato dalla L. n. 2630/2005), s'applica anche alle notifiche effettuate dal difensore *ex art. 1 L. n. 53/1994* (Cass. n. 17748/2009, Cass. n. 6402/2004, Cass. n. 709/2004, Cass. n. 13922/2002);

- ritenuto che, nel merito, l'opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, deducendo in principalità che la domanda *ex adverso* è improponibile in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria;
- osservato che, l'eccezione di parte opponente è fondata.

Invero, risulta *per tabulas* come l'art. 15 del contratto prevede che "*qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e*

risoluzione del presente contratto, viene dalle parti rimessa in arbitrato libero e irrituale.”. Trattasi, in tutta evidenza, di una clausola di arbitrato irrituale;

- considerato che, la sussistenza ad una valida clausola di arbitrato irrituale rende la domanda improponibile (Cass. n. 8429/2000, Cass. 9357/1996, Cass. 10396/1994, Cass. 8399/1990, Cass. 9694/1990. Cass. 2987/1990, Cass. 4587/1988, Cass. 5037/1986, Cass. 7838/1986, Cass. 4737/1986, Cass. 279/1985, Cass. n. 5314/1983), con conseguente declaratoria di nullità del decreto opposto.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c.

in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte opposta ed a favore della vittoriosa parte opponente.

IL CASO.it
P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando

nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1142/2010 emesso dal Tribunale di Piacenza il 1/7/2010, per essere la domanda improponibile;
- condanna E. s.r.l. a rifondere a Ed. s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 195 per rimborsi, € 1.200 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 8/3/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI